



ISTITUTI DEFLATTIVI

Uniformati i profili procedimentali del nuovo interpello a pagamento

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

Novità introdotte dalla riforma fiscale allo statuto del contribuente

Scopri di più

La **riforma fiscale** operata con il **D.Lgs. 219/2023**, in attuazione delle prescrizioni contenute nella relativa **Legge delega (L. 111/2023)**, ha modificato interamente la **disciplina dell'interpello** prevista nello Statuto dei diritti del contribuente ([articolo 11, L. 212/2000](#)).

Le suddette **modifiche, entrate in vigore lo scorso 18.1.2024**, hanno cambiato profondamente tale istituto, in quanto sono intervenute, oltre che sulle tipologie di interpello, soprattutto sui **profili procedimentali**. Nello specifico, al fine di operare una razionalizzazione e riduzione della disciplina previgente, il procedimento di interpello è stato reso **uniforme** per tutte le diverse tipologie di interpello, per cui ora non sussistono più differenze.

Si è già detto che il legislatore ha introdotto, per la prima volta, la necessità di procedere al **versamento di un contributo**, al fine di ottenere risposta all'istanza di interpello, la cui **misura** sarà determinata in funzione della tipologia di contribuente, del valore della rilevanza e della particolare complessità della questione rappresentata (bisognerà comunque attendere il **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze**).

Ora, invece, preme sottolineare che, al di là della previsione di un interpello “a pagamento”, il legislatore ha voluto **eliminare le differenze procedurali** contemplate dalla vecchia disciplina, la quale prevedeva un termine di risposta diverso per le varie tipologie di interpello.

In particolare, la citata novella ha stabilito che l'Amministrazione finanziaria è tenuta a rispondere alle istanze di interpello nel termine di 90 giorni. Ciò significa che il **termine di risposta**, per tutte le tipologie di interpello, è fissato in **90 giorni**. Resta ferma la facoltà per l'Amministrazione finanziaria di richiedere **documentazione integrativa**, da produrre secondo le modalità e i termini di cui all'[articolo 4, D.Lgs. 156/2015](#).

È altresì previsto che il suddetto termine di 90 giorni, in ogni caso, è **sospeso tra il 1° e il 31 agosto** e ogni qualvolta sia **obbligatorio** chiedere un **parere preventivo** ad altra amministrazione. Ne deriva, quindi, **l'automatica sospensione dei termini di risposta** nel



periodo compreso tra il 1° e il 31 agosto di ogni anno. Inoltre, se tale parere **non è reso entro 60 giorni dalla richiesta**, l'Amministrazione risponde comunque all'istanza di interpello.

In conformità ai principi generali, poi, è stabilito che, nella ipotesi in cui i termini (sia quelli di risposta che quelli correlati alla regolarizzazione) **scadano di sabato o in un giorno festivo non lavorativo**, gli stessi sono **prorogati** al primo giorno lavorativo successivo.

Trovano **conferma alcune previsioni** della vecchia disciplina dell'interpello, quali:

- la disciplina del **silenzio assenso**;
- la **nullità** degli **atti** impositivi e sanzionatori **contrari** alla risposta resa;
- la facoltà di **rettifica** della **risposta** con effetti solo per il futuro;
- la definizione (in negativo) della sussistenza delle **condizioni di obiettiva incertezza**;
- l'irrilevanza della presentazione dell'interpello ai fini delle **scadenze** previste dalle norme tributarie e della decorrenza dei **termini di decadenza** o dei **termini di prescrizione**.

È previsto che la **risposta**, scritta e motivata, **vincola** ogni organo dell'Amministrazione finanziaria con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il citato termine di 90 giorni, il **silenzio** da parte dell'Amministrazione equivale a **condivisione** della soluzione prospettata dal contribuente (c.d. **silenzio assenso**).

Gli **atti**, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio **difformi** dalla risposta, espressa o tacita, sono **annullabili**. Gli **effetti** della risposta all'istanza di interpello si estendono ai **comportamenti successivi** del contribuente riconducibili alla fattispecie già oggetto di interpello, salvo **rettifica** della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali **comportamenti futuri** dell'istante.

La norma chiarisce, altresì, che non sussistono **condizioni di obiettiva incertezza** quando l'Amministrazione finanziaria ha fornito, mediante documenti di prassi o risoluzioni, la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente. La presentazione dell'istanza di interpello non incide sulle **scadenze previste** dalle norme tributarie né sulla decorrenza dei **termini di decadenza** e non comporta interruzione o sospensione dei **termini di prescrizione**. Viene espressamente prevista la **non impugnabilità** della **risposta all'interpello**.

Da ultimo, è stabilito che la **preclusione probatoria**, di cui all'[articolo 32, comma 4, D.P.R. 600/1973](#), e all'[articolo 52, comma 5, D.P.R. 633/1972](#), "non" trova **applicazione a dati, notizie, atti, registri o documenti richiesti** dall'amministrazione nel corso dell'istruttoria delle istanze di interpello.